



U.S.R.

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto di Ateneo;

VISTO il vigente *Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità*, emanato con D.R. n. 2138 del 16/06/2015 e successivamente modificato con D.R. n. 2014 del 20/06/2016 e, in particolare, l'art. 61, comma 2;

VISTO il D.L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il "*Nuovo Codice degli Appalti Pubblici*", così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 e, in particolare, l'art. 36;

VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;

VISTO il *Regolamento di Ateneo in materia di procedure per l'acquisizione di lavori sotto soglia* emanato con D.R. n. 2242 del 12/06/2017 - e, in particolare, l'art. 7 rubricato "*Elenchi on-line di operatori economici*";

RITENUTO necessario, al fine di dare attuazione alla sopra citata nuova normativa in materia di contratti pubblici e, in particolare, a quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento di Ateneo sopra citato, adottare uno specifico Regolamento di Ateneo che disciplini l'istituzione e la tenuta di un Albo di operatori economici da utilizzare per l'affidamento di lavori con procedura sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del sopra citato D.Lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii;

VISTA la Delibera n. 29 del 12/05/2017 con la quale il Senato Accademico ha approvato, subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione, il *Regolamento di Ateneo per la costituzione e la tenuta dell'Albo degli operatori economici da utilizzare per l'affidamento di lavori sotto soglia*;

VISTA la Delibera n. 64 del 12/05/2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito al Regolamento di cui sopra,

DECRETA

E' emanato nel testo allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il *Regolamento di Ateneo per la costituzione e la tenuta dell'Albo degli operatori economici da utilizzare per l'affidamento di lavori sotto soglia*.

Il sopra citato Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

IL RETTORE
Gaetano MANFREDI

AdP

Ripartizione *Affari Generali, Professori e ricercatori*
Il Dirigente *ad interim* della Ripartizione *dott. Francesco Bello*
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell'Ufficio *dott. Antonio Nasti*



**REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA COSTITUZIONE E LA TENUTA
DELL'ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA UTILIZZARE
PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI SOTTO SOGLIA**



Sommario

Art. 1 - Oggetto della disciplina	3
Art. 2 - Definizioni.....	3
Art. 3 - Istituzione dell'Albo	3
Art. 4 – Campo di applicazione.....	4
Art. 5 – Struttura dell'Albo	4
Art. 6 - Preventiva pubblicazione.....	5
Art. 7 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo	5
Art. 8 - Presentazione delle domande di iscrizione agli elenchi dell'Albo	6
Art. 9 – Verifica requisiti ed aggiornamento periodico	6
Art. 10 – Modalità di Utilizzo dell'elenco.....	7
Art. 11 – Valutazione dell'operatore economico.....	7
Art. 12 - Cancellazione dall'Albo.....	9
Art. 13 - Procedura per la cancellazione.....	9



Art. 1 - Oggetto della disciplina

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e la tenuta dell'Albo degli operatori economici per l'affidamento di lavori sotto soglia da parte dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, nel rispetto del diritto comunitario, dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, delle linee guida ANAC e del Regolamento di Ateneo per l'*Amministrazione, la Finanza e la Contabilità*.
2. Il presente Regolamento, in seguito alla sua emanazione con Decreto Rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sull'Albo Ufficiale *on line* di Ateneo, disponibile sul sito www.unina.it.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni e le abbreviazioni che seguono:

RIPED:	Ripartizione Edilizia
USPMO:	Ufficio di Supporto alla Programmazione della Manutenzione Ordinaria
CCP:	Codice degli Appalti – D.Lgs. 50/2016
LGANAC:	Linee guida dell'ANAC
RAAFC:	Regolamento di Ateneo per l' <i>Amministrazione, la Finanza e la Contabilità</i>
DIRIPED:	Dirigente della Ripartizione Edilizia
RUP:	Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del CCP
PEC:	Posta Elettronica Certificata;
Università:	Università degli Studi di Napoli Federico II.

Art. 3 - Istituzione dell'Albo

1. Gli operatori economici sono classificati nell'Albo per le discipline operative di cui all'art. 5 del presente regolamento per l'affidamento di lavori al di sotto di 1.000.000,00 euro, ai sensi dell'art.36 del CCP.
2. All'atto della iscrizione le ditte dovranno, nei casi previsti, comunicare anche l'iscrizione alle categorie OG/OS di cui all'attestazione SOA.
3. L'Albo presenta carattere aperto e, pertanto, gli operatori in possesso dei requisiti possono in qualsiasi momento richiedere l'iscrizione. L'inclusione negli elenchi avverrà con cadenza annuale e coinciderà con la revisione dell'albo.
4. La tenuta, la revisione e la gestione dell'Albo sono affidati all'USPMO di RIPED.
5. La gestione dei dati di valutazione periodica degli operatori economici è affidata all'USPMO di RIPED secondo le modalità di cui all'art. 12 del presente regolamento.





Art. 4 – Campo di applicazione

1. L'Albo degli operatori economici, costituito e gestito nel rispetto delle modalità di cui agli articoli seguenti, deve essere utilizzato per l'affidamento di lavori sotto soglia di cui all'art. 36 del CCP.
2. L'inclusione dell'operatore nell'albo non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori e l'Università non è in alcun modo vincolata nei confronti delle ditte iscritte.

Art. 5 – Struttura dell'Albo

1. Il processo relativo alla realizzazione di lavori, ivi compresa la fase di affidamento mediante procedura negoziata, è gestito da specifica procedura condivisa ed è certificato secondo la norma ISO 9001.
2. L'albo degli operatori economici è costituito da un elenco suddiviso in due categorie:
 - operatori economici privi di attestazione SOA per esecuzione di interventi di importo a base d'asta inferiore a € 150.000,00;
 - operatori economici con attestazione SOA per esecuzione di interventi di importo a base d'asta compreso tra € 150.000,00 ed € 1.000.000,00.
3. L'albo è ulteriormente suddiviso in elenchi in base alle discipline operative secondo la tabella di seguito riportata:

ELENCO : Lavori di importo inferiore a € 150.000,00 euro								
AR edilizia	ST strutture	IE Imp. elettrici	IM Imp. meccanici	IG Imp. Idrici gas	PI Preven. Incendi	AS Ascensori	VE verde	ESCO Energy Serv. Comp.

ELENCO : Lavori di importo superiore a € 150.000,00					
OG1	OG2	OG11	OS2-A	OS2-B	OS3
OS4	OS6	OS8	OS20	OS28	OS30
ESCO Energy Service Company					

E' vietato a ciascun operatore economico di partecipare contemporaneamente come singolo e come componente di un'associazione di operatori economici nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento.



Art. 6 - Preventiva pubblicazione

1. La formazione dell'Albo di cui agli articoli precedenti avviene previa pubblicazione di apposito avviso con le procedure previste dal CCP e dalle LGANAC, ed è anche riportato sul sito Internet dell'Università. L'avviso per l'iscrizione degli operatori economici sarà pubblicato dopo il trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione sull'Albo Ufficiale on line di Ateneo del presente regolamento.
2. L'avviso e l'eventuale disciplinare devono riportare le seguenti indicazioni:
 - a. la modalità per la presentazione delle domande di iscrizione da parte degli interessati;
 - b. i requisiti che i soggetti interessati devono possedere per ottenere l'iscrizione all'albo;
 - c. l'elenco della documentazione che deve essere allegata alla domanda.
3. L'Albo diviene esecutivo mediante provvedimento dirigenziale di approvazione, sia in sede di prima istituzione che per i successivi aggiornamenti.

Art. 7 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. Gli operatori economici che richiedono l'iscrizione all'Albo devono essere in possesso dei requisiti generali e di quelli speciali previsti dalla normativa vigente per la stipula dei contratti con la Pubblica Amministrazione, che saranno riportati nell'avviso pubblico per la costituzione dell'Albo e sui modelli per l'iscrizione disponibili sul sito internet dell'Università.
2. I requisiti possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46, 47, 76 del DPR 445/2000, munita di copia fotostatica di documento di riconoscimento del sottoscrittore.
3. Gli operatori iscritti possono essere invitati in ogni momento a documentare la permanenza dei requisiti di carattere generale o professionale.
4. Gli operatori iscritti nell'Elenco sono tenuti a comunicare all'Università qualsiasi variazione dei requisiti generali, professionali o di qualificazione posseduti o dei dati autocertificati. La comunicazione dovrà essere effettuata entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi della predetta variazione, pena la cancellazione dall'elenco ed il non inserimento nello stesso per due anni dalla data di cancellazione.
5. Le imprese che richiedono l'iscrizione all'Albo devono possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nonché un dispositivo di firma digitale.





Art. 8 - Presentazione delle domande di iscrizione agli elenchi dell'Albo

1. Le domande, sottoscritte dal titolare/legale rappresentante, dovranno essere presentate secondo le modalità stabilite dall'Avviso pubblicato dal Dirigente della Ripartizione Edilizia dell'Università e rese disponibili sul sito internet istituzionale.
2. Ciascun operatore economico potrà scegliere a quali ed a quanti elenchi relativi alle discipline operative estendere la propria iscrizione in base ai requisiti di qualificazione di cui è in possesso. E' facoltà degli operatori economici con attestazione SOA richiedere l'iscrizione anche per una o più discipline operative relative agli elenchi lavori di costo inferiore ad € 150.000,00. L'attestazione SOA è sufficiente a qualificare l'operatore economico anche per i lavori di costo inferiore ad € 150.000,00.

Art. 9 – Verifica requisiti ed aggiornamento periodico

1. Prima iscrizione.
 - a) L'Amministrazione provvede alla verifica dei requisiti autocertificati per un campione pari al 10%, con arrotondamento per difetto, delle domande pervenute.
Qualora si riscontrino difformità superiori al 50% delle domande verificate il campione sarà esteso ad un numero pari al 30% degli operatori economici.
 - b) A seguito delle verifiche effettuate verrà comunicato, a mezzo avviso pubblicato sul sito www.unina.it, agli operatori l'accoglimento della domanda. Nel caso di rigetto della domanda verrà comunicato al singolo operatore economico a mezzo PEC evidenziando, in questo caso, i motivi che ostano all'accoglimento.
2. Aggiornamento annuale.
L'Amministrazione annualmente provvede:
 - a) alla verifica dei requisiti degli operatori secondo le modalità di cui al punto 1, lettera a);
 - b) all'inserimento delle nuove iscrizioni;
 - c) alla modifica, se necessario, di dati relativi alle ditte precedentemente iscritte;
 - d) alla cancellazione degli operatori economici nei casi previsti all'art 12;A seguito delle verifiche effettuate verrà comunicato agli operatori, a seconda dei casi, la cancellazione dall'albo o l'assegnazione ad altra categoria.
3. In tutti i casi di rigetto della domanda di iscrizione o di cancellazione è concesso il termine di 10 giorni per eventuali controdeduzioni dell'operatore economico. Il DIRIPED deciderà in merito nei successivi 10 giorni dalla consegna.
4. L'albo aggiornato degli operatori economici verrà pubblicato con cadenza annuale sul sito di Ateneo. Fino alla pubblicazione del nuovo elenco vige l'elenco dell'anno precedente.



Art. 10 – Modalità di Utilizzo dell’elenco

1. Per la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento sarà adottato il criterio della rotazione, seguendo nella sua prima applicazione il numero d’ordine progressivo assegnato all’operatore stesso, in base alla data di arrivo al protocollo della richiesta di iscrizione all’Albo. Nelle successive applicazioni sarà applicato il medesimo criterio assicurando priorità agli operatori economici che avranno il numero di inviti più basso.
2. Il numero di priorità di invito sarà calcolato sulla base del numero effettivo di inviti ricevuti dalla ditta corretto attraverso la valutazione periodica di cui al successivo art. 11. Gli operatori economici che saranno iscritti successivamente all’anno di istituzione dell’Albo saranno inseriti con il numero di priorità di invito pari a zero, in ultima posizione a parità di numero di inviti.
3. La rotazione viene applicata all’Albo nella sua interezza e non ad ogni singolo elenco per cui l’operatore economico iscritto su più elenchi e fino ad un massimo di tre, risulterà con il medesimo numero di inviti su tutti gli elenchi.
4. Non è consentito il cumulo di affidamenti il cui importo totale superi la soglia di cui all’art. 36 del CCP nell’arco temporale intercorrente tra due aggiornamenti (calcolo su base annua).
5. Completato l’appalto affidato all’operatore economico, all’atto dell’emissione del certificato di ultimazione lavori, verrà aggiornata la posizione nell’Albo e lo stesso è inserito alla postazione determinata a seguito dell’attribuzione del punteggio, di cui alla “valutazione dell’operatore economico”, in ultima posizione cronologica in caso di parità di punteggio.
6. Nel caso in cui per determinate specifiche lavorazioni non vi siano un numero sufficiente di imprese iscritte all’Albo il RUP può integrare la procedura di affidamento invitando altri operatori economici non iscritti all’Albo medesimo.

Art. 11 – Valutazione dell’operatore economico

1. Conformemente a quanto previsto dalla norma ISO 9001, la Ripartizione è tenuta alla valutazione dell’operatore economico.
L’operatore economico sarà valutato dopo l’ultimazione di ciascun intervento affidato; la valutazione avverrà secondo i criteri stabiliti al punto 2 del presente articolo.
2. I criteri utilizzati per la valutazione e l’assegnazione punteggio saranno i seguenti:
 - a. TEMPESTIVITA’ ESECUZIONE: (valutazione compresa tra 0 e 2)
 - Elemento valutato: tempi di esecuzione previsti dal contratto
 - Parametri di valutazione

superiore ai tempi contrattuali	punti 0
in linea	punti 1
inferiore ai tempi contrattuali	punti 2



b. DISPONIBILITA' ESECUZIONE: (valutazione compresa tra 0 e 2)

- Elemento valutato: Flessibilità operativa (*capacità di variare l'organizzazione delle attività per tener conto di esigenze dell'utente finale con adeguamento dell'orario delle lavorazioni alle esigenze didattiche e di ricerca: es. lavoro serale, notturno, in giorni festivi e/o prefestivi*)

- Parametri di valutazione	bassa flessibilità	punti 0
	media flessibilità	punti 1
	alta flessibilità	punti 2

c. VALORE FORNITURE: (valutazione compresa tra 0 e 2)

- Elemento valutato: Standard forniture (*qualità di materiali e componenti rispetto alle specifiche minime richieste*)

- Parametri di valutazione	in linea con le specifiche	punti 0
	superiori alle specifiche	punti 2

d. VALORE MESSA IN OPERA (valutazione compresa tra 0 e 2)

- Elemento valutato: Standard operativi (*accuratezza nella posa in opera e livello di finitura*)

- Parametri di valutazione	al disotto degli standard richiesti	punti 0
	in linea con gli standard richiesti	punti 1
	superiore agli standard richiesti	punti 2

e. LIVELLO DI SODDISFAZIONE DELL'UTENZA

- Elemento valutato: soddisfazione utenza (sulla base di appositi questionari distribuiti agli utenti finali)

- Parametri di valutazione	non soddisfatto	punti 0
	soddisfatto	punti 2

3. L'operatore economico sarà valutato alla conclusione di ogni affidamento.

I risultati conseguiti saranno inseriti nel sistema di valutazione che modificherà la priorità di invito applicando i seguenti criteri:

a. punteggio medio da 0 a 2.99

- priorità di invito incrementata di una unità;
- il conseguimento per due affidamento consecutivi del punteggio medio compreso tra 0 e 2.99 comporterà la cancellazione dall'albo per un periodo di almeno 5 anni;

b. punteggio medio da 3.00 a 7.99

- nessuna modifica alla priorità di invito;

c. punteggio medio da 8.00 a 10.00

- priorità di invito diminuita di due unità.





Art. 12 - Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dall'Albo è disposta d'ufficio dal DIRIPED nei seguenti casi:
 - a. sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di cui al precedente art. 7;
 - b. accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate, con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
 - c. iscrizione dell'operatore economico a procedura di liquidazione o cessata attività;
 - d. mancata ottemperanza alle vigenti normative;
 - e. mancata o ritardata sottoscrizione di un contratto senza giustificato motivo;
 - f. valutazione negativa (vedi norme di valutazione art. 11): il conseguimento per due affidamento consecutivi del punteggio medio compreso tra 0 e 2.99 comporterà la cancellazione dall'albo per un periodo di almeno 5 anni;
 - g. mancata risposta ad almeno tre inviti consecutivi;
 - h. qualora l'operatore per tre anni consecutivi non abbia rinnovato la domanda di iscrizione.
2. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.

Art. 13 - Procedura per la cancellazione

1. Nei casi previsti dall'articolo precedente, relativamente alle lettere *a, b, c, d, e, f* ed *h*, il **DIRIPED** dà comunicazione, a mezzo PEC, al legale rappresentante dell'operatore economico dei fatti addebitati, assegnando il termine di dieci giorni per le controdeduzioni.
Trascorsi almeno 10 giorni dalla scadenza di tale termine, il DIR si pronuncia in merito, disponendo, in presenza dei necessari presupposti, la cancellazione dall'Albo.
2. Nel caso previsto dall'articolo precedente alla lettera *g.*, il DIRIPED dà comunicazione al legale rappresentante dell'operatore economico dell'avvenuta cancellazione dall'albo indicando il punteggio ottenuto.
3. Nel caso previsto dall'articolo precedente alla lettera *i.*, il DIRIPED non dà comunicazione e provvederà alla cancellazione d'ufficio.

